



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] nel registro di segreteria proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, contro il MEF, il CVCS, l'INPS ed il Ministero della Difesa;

**Ritenuto in**

**FATTO**

Il ricorrente, sottoufficiale dell'Esercito Italiano, arruolatosi nel gennaio del [REDACTED] esponeva di essere stato più volte impiegato in missioni di guerra all'estero, nei territori della ex Jugoslavia (Bosnia e Kosovo); deduceva altresì che nel [REDACTED] era stato riscontrato affetto da carcinoma tiroideo e, successivamente, operato; che, in data [REDACTED] la CMO di Roma lo aveva giudicato affetto da "postumi di intervento di tiroidectomia totale per carcinoma papillare istmo-tiroideo, con micrometastasi linfonodali in attesa di terapia radio-ablativa con I-131, ipertensione arteriosa con retinopatia, persistente HbS Ag positiva"; reputava il ricorrente che le dette infermità fossero state contratte per causa di servizio; chiedeva pertanto a questa Corte il riconoscimento della pensione privilegiata di 2° o 6° categoria.

Instauratosi il contraddittorio, i resistenti chiedevano il rigetto del ricorso.

Espletata CTU, il giudizio è quindi passato in decisione.

**Considerato in**

### **DIRITTO**

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Dalla documentazione in atti si evince che:

- 1) [REDACTED], Sottoufficiale dell'Esercito Italiano, ha prestato servizio, dal [REDACTED] e [REDACTED], in missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia e, in particolare, ha preso parte alle missioni "Joint Force", "Decisive Endeavour", "Joint Guardian" e "Joint Enterprise", su mandato dell'ONU, nei territori della Bosnia Erzegovina e del Kosovo, effettuando continui spostamenti in tutto il territorio balcanico; si è trovato così a permanere in siti bombardati in maniera massiva con munizionamento pesante contenente uranio impoverito (o depleto, indicato con sigla DU), ed è stato soggetto a lunghi e continui spostamenti in fuoristrada aperti su strade polverose in precedenza bombardate, senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, maschere, guanti), altresì consumando pasti acquistati in loco ed utilizzando acqua proveniente da tubazioni cittadine; è stato altresì sottoposto alle necessarie vaccinazioni solo a pochi giorni di distanza dagli interventi militari (laddove trattasi di vaccini che richiedono almeno due mesi di latenza);
- 2) nei predetti siti si è riscontrata un'elevata insorgenza di patologie neoplastiche, sia nella popolazione civile, che in quella militare impegnata nel predetto contesto;
- 3) nel g [REDACTED] gli è stato diagnosticato un "carcinoma capillifero tiroideo" per il quale lo stesso è stato sottoposto a intervento chirurgico di "tiroidectomia totale e linfoadectomia"; attualmente è affetto da *"postumi di intervento di tiroidectomia totale per carcinoma papillare istmo-tiroideo, con micometastasi linfonodali in attesa di terapia radio-ablativa con I-131"*;

Uly

4)il CVCS ha espresso parere negativo in ordine al chiesto riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, ritenendo che *"nei precedenti di servizio dell'interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o con causalità, non sussistendo altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico"*;

5) il ricorrente ha prodotto una perizia medico-legale, a firma del dott. Montanari, nonché la relazione clinica-oncologica del dott. Francesco Buda, che hanno evidenziato la presenza di detriti metallici di dimensioni nanometriche nei tessuti bioptici del ricorrente (in particolare, la presenza di tungsteno, la cui combustione avviene a oltre 2000 gradi e che rappresenta il prodotto di esplosioni), proprio all'interno delle cellule colpite da tumore.

La questione concernente la correlazione tra alcune patologie tumorali e l'esposizione a polveri di uranio arricchito ha costituito oggetto di diverse indagini e studi svolti da organismi internazionali –sulla base di quali sono state adottate specifiche misure di protezione da parte del Governo degli Stati Uniti, dell'ONU e della NATO- studi conosciuti dall'Italia sin dal 1992 (Relazione di Eglin, che ha evidenziato gli effetti dannosi certi derivanti dall'utilizzo dei proiettili con uranio impoverito e dalla permanenza, senza protezioni, in ambienti in cui gli stessi sono stati fatti esplodere; Rapporto dell'US Army Mobility Equipment Research and Development Command, evidenziante che le micro e nano particelle provocate dalle esplosioni si depositano rapidamente nei tessuti polmonari, esponendo l'ospite a una dose crescente di radiazioni alpha , capaci di provocare il cancro e altre malattie mortali).

Anche in Italia sono stati condotti studi epidemiologici, che hanno riscontrato tra i

militari impiegati in missioni all'estero, con esposizione a polveri di uranio impoverito, un aumento (del triplo) delle patologie in questione, con un tasso di correlazione statisticamente significativo.

E' stata quindi avviata, ex lege 27/2001, una campagna di monitoraggio sulle condizioni dei militari impiegati nei territori in questione, i cui risultati sono stati riportati nella relazione della "Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte o grave malattia che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero...nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico", commissione istituita con delibera del Senato dell'11/10/2006.

Nelle relazioni della Commissione parlamentare sono richiamati i risultati di diversi studi, che hanno evidenziato gli effetti nocivi derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito, nonché i dati dell'Osservatorio epidemiologico del Ministero della Difesa e dell'Istituto Superiore della sanità, che confermano le conseguenze patogene dell'esposizione a tale sostanza, nonché l'abbassamento delle difese immunitarie prodotto dai vaccini, cui sono sottoposti i militari destinati all'estero.

Tali risultanze hanno indotto il legislatore a riconoscere l'esistenza del rischio specifico correlato all'impiego delle armi all'uranio nei teatri di guerra e, di conseguenza, a prevedere la concessione di appositi benefici economici in favore del personale che abbia contratto patologie tumorali a causa dell'esposizione all'uranio impoverito ed alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti (tra cui anche il cromo) prodotte dall'esplosione di materiale bellico (art. 1079, co. 1, del DPR 90/2010, e già con l'art. 2 del DPR 37/2009).

Come affermato dalla copiosa giurisprudenza amministrativa e civile in *subjecta materia* (TAR Lazio, sent. n. 7363/2012 e n. 7777/2014; TAR Salerno, n. 2034/2013 e n. 5817/2012), il riconoscimento del beneficio in questione non richiede un grado di assoluta certezza nella dimostrazione del nesso causale: l'impossibilità di stabilire un nesso immediato di causa-effetto, congiuntamente valutata con il concorso di altri fattori collegati a contesti fortemente inquinati e degradati dei teatri operativi, hanno indotto il legislatore a non richiedere la dimostrazione del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendone sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici (v. relazione della Commissione parlamentare di inchiesta approvata nella seduta del 9/1/2013, pagg. 33 e 34; TAR Campania Salerno, Sez. I, n. 2034/2013).

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha ritenuto che "il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente a determinare il diritto, per le vittime delle patologie e per i loro familiari, agli strumenti indennitari previsti dal legislatore, in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere il nesso di causalità. La normativa in materia prevede dunque un'inversione dell'onere della prova, per cui, una volta accertata, come nel caso di specie, l'esposizione del militare agli agenti inquinanti, è la PA che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipesa da fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

Ug

In fatto, dagli atti di causa risulta che il M.llo L. [REDACTED], nel corso della propria missione militare, espletata nei territori della Bosnia Erzegovina e del Kosovo, ha dovuto permanere in siti caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio, connesso al contatto con un ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e ossidazione dei metalli pesanti, causate dall'esplosione

delle munizioni utilizzate, tra cui quelle contenenti uranio impoverito, destinate ai bersagli corazzati e, in genere, a quelli molto protetti, come le fabbriche di prodotti chimici.

Lo stesso è stato inoltre sottoposto ad elevato stress psicofisico, derivante dalle precarie condizioni di vita e dai continui spostamenti nel territorio interessato dagli eventi bellici, dovendo inoltre approvvigionarsi di cibo e di acqua nello stesso territorio inquinato.

Risulta inoltre dagli atti (in particolare, i verbali delle riunioni delle Commissioni Parlamentari, e relativi allegati) che il territorio sul quale ha prestato servizio il ricorrente è stato sottoposto a massicci bombardamenti del predetto tipo (peraltro, già nel corso della precedente guerra nel Kosovo, nel 1995), e che in tali territori i tumori al cervello sono aumentati del 400%.

Nella relazione clinico-oncologica svolta dal prof. Buda su diversi militari reduci da missioni internazionali nei Balcani, sono state identificate le cause relazionabili alle patologie riscontrate nei soggetti esaminati in una serie di elementi significativi, quali l'impiego di uranio impoverito, l'inquinamento chimico ambientale, lo stato di stress dei militari, le numerose vaccinazioni effettuate, con conseguenze rilevanti sul sistema immunitario. A tale ultimo proposito, va rilevato che il ricorrente è stato sottoposto a numerosi vaccini, tra cui quello per l'epatite B, effettuato in data [REDACTED] contraendo per l'eccesso di vaccino la HBSAG positiva, che gli ha indotto l'ipertensione arteriosa con retinopatia.

Appare pertanto acclarata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la presenza in loco di polveri di uranio e di altri metalli nocivi, con cui [REDACTED] è entrato in contatto, sia direttamente che tramite gli alimenti e l'acqua ingeriti.

Quanto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, l'art. 64 del DPR

1092/73 valorizza sia i fatti che siano stati la causa diretta dell'insorgere della patologia, sia quelli che abbiano svolto un ruolo "concausale" o indiretto nel decorso evolutivo, sino all'eventuale *exitus* (concausa efficiente e determinante).

La documentazione medico-legale versata in atti e la lettura del materiale scientifico sull'inquinamento derivante dall'uso massivo di munizionamento pesante arricchito con uranio impoverito e sugli innegabili effetti letali per l'organismo umano, evidenziano come i predetti due elementi -i fatti di servizio e l'insorgenza della patologia neoplastica- siano strettamente legati da un nesso di causalità o, quantomeno, di concausalità.

L'insorgere della patologia tumorale, per la quale il ████████ è stato sottoposto a intervento chirurgico, nonché delle ulteriori patologie innanzi riportate, può pertanto ritenersi dipendente da causa di servizio.

Ne consegue che in favore del predetto va riconosciuta la pensione privilegiata di 2° cat. tab. A, a decorrere dalla data del congedo.

Su tali somme sono dovuti interessi e rivalutazione secondo i criteri di cui alla sentenza delle SS.RR. 2/2012.

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

### **LA CORTE DEI CONTI**

#### **SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di privilegiata di 2° cat. della tab. A a decorrere dalla data del congedo, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri di cui alla sentenza delle SS.RR. 2/2012; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del giorno [redacted]

**IL GIUDICE UNICO**

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

*p. re Brignone*

Il Direttore della segreteria

*Steu Thich*

*MR*